

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.06.2023

Info/102.23/POP INQUINANTI NEI RIFIUTI: i nuovi limiti in vigore dal 10 giugno

POPS INQUINANTI NEI RIFIUTI: I NUOVI LIMITI IN VIGORE DAL 10 GIUGNO

Facciamo seguito alla ns. infoAMIS sull'argomento (riportata in calce) per ricordare che dal 10 giugno 2023, saranno operative le modifiche prodotte dal Regolamento (UE) 2400/2022 al Regolamento (UE) 1021/2019 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti e pertanto sarà necessario adeguarsi ai nuovi limiti, in materia di POPs nei rifiuti.

Si premette, per promemoria, che i **POP** "*Persistent Organic Pollutions*" sono sostanze chimiche tossiche che si trovano spesso in prodotti quali insetticidi, pesticidi e diserbanti, ma non solo. E tra i **12 POPs più diffusi e pericolosi** vanno ricordati :

Alrin; Clordano; Diclorodifeniltricloroetano (DDT); Dieldrin; Endrin; Eptacloro; Mirex; Toxafene; Biofenili policlorurati (PCB); Esaclorobenzene (HCB); Diossine; Furani (PCFD).

Come anticipato, il nuovo Regolamento 2022/2400 **modifica gli allegati IV** (Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7) **e V** (Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento 1021/2019, che elencano rispettivamente i Pop contenuti nei rifiuti, le operazioni di gestione da effettuare e l'elenco dei rifiuti sottoposti a tali operazioni.

Le novità introdotte in entrambi gli allegati IV e V, con l'introduzione di limiti più stringenti sui rifiuti contenenti tali sostanze e l'inserimento di nuove sostanze all'elenco dei POPs nei rifiuti, vanno ben valutate perché in alcuni casi potrebbero determinare anche significative variazioni della modalità di gestione rifiuti, pertanto gli operatori interessati sono chiamati agli obblighi di controllo specifici per la verifica delle concentrazioni di tali POP (meglio se da dati già esistenti , altrimenti sarà necessario eseguire campionamenti e analisi mirate).

In sintesi

- i rifiuti che contengono Pop di cui all'allegato IV (del Regolamento 2019/1021) vanno gestiti secondo quanto disposto nella parte 1 dell'allegato V (del Regolamento 2019/1021).
- Se le concentrazioni di Pop sono inferiori ai limiti dell'allegato IV sono ammessi anche altri tipi di trattamento recupero e smaltimento, se invece le concentrazioni di Pop sono superiori ai limiti dell'allegato V possono essere ammessi altri trattamenti alternativi, ma solo previa approvazione dell'autorità competente.

In breve, tra le novità, va segnalato che nella tabella V sono stati aggiunti i seguenti codici :

- 100103 (Ceneri leggere di torba e di legno non trattato);
- 170504 (Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503);
- 200104 (Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere)

Inoltre, sono stati **abbassati i limiti di alcuni POPs già presenti**, con ulteriore possibile abbassamento nei prossimi anni. In particolare:

- concentrazione di Tetrabromodifeniletere, Pentabromodifeniletere, Esabromodifeniletere, Eptabromodifeniletere: limite a 500 mg/kg fino al 29 dicembre 2027, dopo tale data passerà a 200 mg/kg;
- paraffine clorurate a catena corta, SCCP: limite a 1500 mg/kg, con possibilità di rivedere tale limite di concentrazione entro il 30 dicembre 2027;
- Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossinasimili (dl-PCB): limite abbassato a 5 μg/kg, con possibilità di rivedere tale limite di concentrazione entro il 30 dicembre 2027;
- Esabromociclododecano: limite abbassato a 500 mg/kg, con possibilità di portarlo a 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027;
- Per l'acido perfluoroottanoico (PFOA), appartenente alla famiglia dei PFAS, il valore massimo stabilito è invece di 1 mg/kg per PFOA e i suoi Sali (mentre è di 40 mg/kg per i composti correlati). Anche qui, la Commissione potrà valutare di rivedere tali valori, entro il 30 dicembre 2027.

Si evidenzia infine la segnalazione di molte associazioni nazionali e europee, che rappresentano il settore del riciclo e della gestione dei rifiuti, sul fatto che tale modifiche confermano, per talune fattispecie, ancora di più la relazione tra la normativa sulle sostanze pericolose e quella sui rifiuti che, senza un opportuno coordinamento, determina nella pratica non pochi problemi applicativi.

In allegato i due Regolamenti a confronto.